



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Direzione Generale per le Biblioteche, gli Istituti Culturali ed il Diritto D'Autore

Servizio III – Diritto D'Autore e Vigilanza sulla S.I.A.E.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 20 luglio 1945, n. 440

Proroga dei termini per la protezione delle opere dell'ingegno e dei prodotti tutelati dalla legge 22 aprile 1941, n. 633.

UMBERTO DI SAVOIA

Principe di Piemonte

Luogotenente Generale del Regno

In virtu' dell'autorita' a Noi delegata;

Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, sulla protezione del diritto di autore e degli altri diritti connessi al suo esercizio;

Visto il R. decreto 19 maggio 1942, n. 1369, che approva il regolamento per l'esecuzione della legge suddetta;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151.;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per la grazia e giustizia e per le finanze;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La durata dei diritti di utilizzazione economica delle opere dell'ingegno accordati dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e' prorogata di sei anni per tutte le opere pubblicate e non ancora

cadute in pubblico dominio alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

La maggiore estensione della durata del diritto di autore sancita dall'articolo precedente andra' a favore degli autori e dei loro eredi e legatari nei limiti e sotto le condizioni dei successivi articoli.

Art. 3.

I cessionari degli autori e dei loro eredi e legatari, in forza di cessioni assolute di diritti di autore, hanno la facolta', dietro pagamento agli autori ed ai loro eredi e legatari di un corrispettivo adeguato, di continuare nell'esercizio dei diritti esclusivi per la maggiore estensione della durata del diritto di autore di cui ai precedenti articoli.

Salvo contrario accordo delle parti, il corrispettivo dovra' essere determinato sotto forma di un diritto di percentuale sui proventi lordi derivanti dall'esercizio delle facolta' cedute.

Art. 4.

L'ammontare del corrispettivo e ogni altra modalita' di esercizio del diritto di cui sopra saranno fissati, in difetto di accordo tra le parti, da un Collegio arbitrale di tre membri, nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo, con funzioni di presidente, dai due arbitri cosi' nominati, e, in difetto di accordo, dall'Ufficio della proprieta' letteraria, artistica e scientifica.

Gli arbitri decideranno secondo equita'.

Art. 5.

Il cessionario che intende avvalersi delle facolta' di cui all'art. 3 del presente decreto, dovra' almeno tre mesi prima della scadenza del periodo di diritto esclusivo di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, darne comunicazione, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, all'autore o ai suoi eredi e legatari e all'Ufficio della proprieta' letteraria, artistica e scientifica.

Qualora il cessionario si trovi per causa di forza maggiore nella impossibilita' di effettuare la predetta comunicazione all'autore o ai suoi eredi e legatari, questa sara' sostituita dall'inserzione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale.

Adempite tali formalita', il cessionario potra' continuare

nell'esercizio dei diritti esclusivi per il periodo di maggiore estensione della durata del diritto d'autore, salva la facoltà dell'autore o dei suoi eredi e legatari di far valere il diritto al corrispettivo secondo le disposizioni del presente decreto.

Art. 6.

E' egualmente prorogata di un periodo di tempo pari a quello stabilito nell'art. 1 del presente decreto la durata di protezione dei diritti connessi all'esercizio del diritto di autore di cui al titolo 2° della legge 22 aprile 1941, n. 633, limitatamente ai diritti dei produttori di dischi fonografici e di apparecchi analoghi (capo I), ai diritti relativi alle fotografie (capo V), e ai diritti relativi ai progetti di lavori della ingegneria (capo VII).

La maggiore estensione della durata dei diritti di cui al comma precedente andrà a favore esclusivo dei titolari originari dei diritti stessi o dei loro successori per atto tra vivi o a causa di morte.

Art. 7.

La sfera di applicazione del presente decreto e' regolata dalle norme contenute nel titolo VI della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Art. 8.

La proroga dei termini per il deposito delle opere e dei prodotti tutelati dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, disposta con decreto legislativo Luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 337, scadrà alla fine dell'anno solare successivo a quello della data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 9.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 20 luglio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI - DE GASPERI - TOGLIATTI
- SCOCCIMARRO

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 agosto 1945

Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 112. - FRASCA